



AUTORITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

**RAPPORTO ANNUALE**

ANNO V - 2016

CITTÀ DEL VATICANO

2017

Autorità di Informazione Finanziaria

Palazzo San Carlo  
00120 Città del Vaticano

Tel.: (+39) 06 698 71 522  
Fax.: (+39) 06 698 84 497  
e-mail: [aif@aif.va](mailto:aif@aif.va)

## SOMMARIO

### PRESENTAZIONE

#### PARTE I

##### **Funzioni istituzionali e ruolo nel quadro della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano**

1. Quadro giuridico ed economico-finanziario.
  - 1.1. *Quadro giuridico in materia di vigilanza degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e di informazione (o intelligence) finanziaria.*
  - 1.2. *Quadro economico e finanziario dello Stato della Città del Vaticano.*
  - 1.3. *Valutazione Generale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (“General Risk Assessment”).*
2. Funzioni istituzionali.
  - 2.1. *Funzioni istituzionali e Statuto.*
  - 2.2. *Organizzazione.*
  - 2.3. *Enti sottoposti a vigilanza.*
    - 2.3.1. *Istituto per le Opere di Religione (IOR).*
  - 2.4. *Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.*
3. Principali attività.
  - 3.1. *Vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.*
    - 3.1.1. *Vigilanza ai fini prudenziali.*
    - 3.1.2. *Vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*
    - 3.1.3. *Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.*
  - 3.2. *Informazione (o intelligence) finanziaria*
    - 3.2.1. *Raccolta delle Segnalazioni di Attività Sospette.*
    - 3.2.2. *Analisi delle segnalazioni.*
    - 3.2.3. *Misure preventive.*
    - 3.2.4. *Attività in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.*
    - 3.2.5. *Trasmissione di rapporti all’Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.*
    - 3.2.6. *Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.*
  - 3.3. *Ulteriori attività svolte a livello interno e internazionale.*
    - 3.3.1. *Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante.*
    - 3.3.2. *Attività in ambito fiscale.*
    - 3.3.3. *Altre attività a livello internazionale.*

#### PARTE II

##### **Statistiche**

1. *Vigilanza e regolamentazione.*
2. *Informazione (o intelligence) finanziaria.*
3. *Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante.*



## PRESENTAZIONE

Ulteriore rafforzamento del sistema di vigilanza e promozione della collaborazione internazionale.

Queste in sintesi le linee strategiche che hanno orientato l'attività dell'Autorità d'Informazione Finanziaria ("AIF") nel 2016.

Sul piano della vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria ("enti vigilati"), il quadro regolamentare interno<sup>1</sup> è stato ulteriormente rafforzato con la promulgazione, fra l'altro, di tre Circolari in alcuni settori chiave.

Con la Circolare in materia di *Redazione del bilancio annuale e bilancio consolidato degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria* (15 dicembre 2016), sono stati trasposti i principi contabili internazionali ("IAS/IFRS"), armonizzandoli anche all'unicità degli enti vigilati, così stabilendo chiari principi contabili applicabili agli enti che svolgono attività di natura finanziaria.

Nella stessa prospettiva, con la Circolare in materia di *Statistiche monetarie e finanziarie degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria* (29 dicembre 2016) e la Circolare in materia di *Tassi d'interesse applicati dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria* (29 dicembre 2016) sono stati stabiliti obblighi di segnalazione periodica di dati statistici da parte degli enti vigilati al fine di un sempre più puntuale monitoraggio della loro stabilità finanziaria.

Le tre circolari sono state emanate anche in attuazione degli impegni assunti dalla Santa Sede mediante la *Convenzione monetaria tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano* (17 dicembre 2009)<sup>2</sup> e il conseguente Accordo *ad hoc* del Comitato misto previsto dalla medesima Convenzione.

Accanto a tali attività sul piano regolamentare, sempre ai fini prudenziali, l'AIF ha rivolto una particolare attenzione al monitoraggio del rispetto dei requisiti patrimoniali e dei criteri di allocazione del patrimonio, tenendo anche conto dei rischi di medio termine tuttora presenti nel sistema finanziario globale<sup>3</sup>.

Nell'ambito della vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ("AML/CFT"), l'AIF ha proseguito anche nel 2016 con il costante monitoraggio volto a garantire una coerente applicazione di un approccio basato sul rischio, in particolare nell'attuazione delle procedure e misure di controllo in materia di adeguata verifica della clientela e di trasferimento internazionale di fondi, rilevando una complessiva conformità ai requisiti stabiliti dal quadro regolamentare vigente.

In tale contesto, l'AIF ha intensificato la collaborazione con le Autorità di vigilanza dei paesi con i quali gli enti vigilati hanno rapporti finanziari più stretti, ai fini dello scambio di informazioni in materia di vigilanza.

Il sistema di segnalazione di potenziali attività sospette e dei connessi meccanismi di analisi e *intelligence* finanziaria è stato ulteriormente consolidato.

<sup>1</sup> Stabilito dal Titolo III della Legge n. XVIII (8 ottobre 2013) e dal Regolamento AIF in materia di *Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria* n. 1 (13 gennaio 2015).

<sup>2</sup> Doc. 2010/C 28/05.

<sup>3</sup> Cfr. International Monetary Fund, *Global Financial Stability Report*, October 2016.

Il numero di segnalazioni di attività sospette (“SAS”) dei diversi soggetti segnalanti è diminuito rispetto al 2015, anno in cui si è registrato un picco (207 nel 2016, 544 nel 2015, *cfr.* § 3.2.1.). Tale stabilizzazione è dovuta a diversi fattori, fra loro connessi, tra i quali la conclusione del programma di revisione di tutti i rapporti avviato nel 2013 dall’Istituto per le Opere di Religione (“IOR”) – che ha implicato segnalazioni in merito all’adeguata verifica rafforzata e alla chiusura di un rilevante numero di rapporti – e in generale all’adozione di presidi di controllo più efficaci da parte dello stesso Istituto. Il numero delle SAS è stato comunque superiore a quello registrato negli anni precedenti al 2015, indice di una sempre maggiore ed efficace attuazione dei requisiti di segnalazione da parte degli enti vigilati.

In parallelo, le SAS mostrano un progressivo miglioramento sul piano qualitativo. E vale la pena rilevare che la tendenza riguarda anche le SAS inviate dalle Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nella direzione di una sempre più stretta collaborazione tra le Autorità interne.

La migliore qualità delle SAS ha portato ad un aumento dei rapporti invitati dall’AIF all’Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano (22 nel 2016, 17 nel 2015, *cfr.* § 3.2.5.) nonché dei casi di cooperazione internazionale con le controparti estere.

Nel 2016, l’AIF ha siglato Protocolli d’intesa con le Autorità di vigilanza di Brasile (*Conselho de Controle de Atividades Financeiras*), Italia (*Banca d’Italia*) e Polonia (*Komisja Nadzoru Finansowego*) (*cfr.* § 3.1.3.) e con le Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) di Austria, Brasile, Canada, Panama e Russia (*cfr.* § 3.2.4.).

Sebbene si registri una relativa stabilità nei casi di collaborazioni con le Autorità di vigilanza estere (11 nel 2016, 12 nel 2015, *cfr.* § 3.1.3.), nel 2016 si è registrato un significativo aumento dei casi di collaborazione con UIF estere (837 nel 2016, 380 nel 2015, *cfr.* § 3.2.4.), principalmente per iniziativa dell’AIF (721 casi su un totale di 837, *cfr.* 3.2.4.), in ragione del fatto che i casi coinvolgono molto spesso un molteplice numero di soggetti e giurisdizioni esteri.

In tale contesto, l’AIF ha adottato metodologie e sistemi analitici più sofisticati. A tal fine, sono state potenziate le infrastrutture tecnologiche e i sistemi sicurezza informatica, ed è stato siglato un accordo con l’*Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine* (“UNODC”) per l’utilizzo del software *goAML*.

Infine, l’AIF è costantemente impegnata nel Comitato di Sicurezza finanziaria (“CoSiFi”) della Santa Sede come membro incaricato del coordinamento della *Valutazione Generale dei Rischi* (“*Risk Assessment*”) a tutela della giurisdizione, condotta con la metodologia della Banca mondiale

Il limitato settore finanziario stabilito nella Città del Vaticano ha una caratteristica unica: fornire servizi essenziali principalmente a supporto dell’attività istituzionale della Santa Sede e della Chiesa cattolica nel mondo. Per sua natura, esso ha una proiezione internazionale, incluse quelle aree e regioni talvolta critiche nelle quali a maggior ragione è presente la Chiesa con la sua attività pastorale e umanitaria.

Pur mantenendo le sue proprie caratteristiche esso condivide pertanto le sfide intrinseche e le complessità dello scenario internazionale attuale.

Entro queste traiettorie, l’AIF è impegnata nella protezione e promozione dell’integrità e sostenibilità del settore finanziario sottoposto alla sua vigilanza, favorendo la sua attività e in definitiva la sua rilevante missione.

TOMMASO DI RUZZA  
*Direttore*

## **PARTE I**

**FUNZIONI ISTITUZIONALI E RUOLO  
NEL QUADRO DELLA SANTA SEDE  
E DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**





## 1. QUADRO GIURIDICO ED ECONOMICO-FINANZIARIO.

### 1.1. QUADRO GIURIDICO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA E DI INFORMAZIONE (O *INTELLIGENCE*) FINANZIARIA.

La normativa in materia di vigilanza degli enti che svolgono professionalmente attività finanziaria e quella in materia di informazione (o *intelligence*) finanziaria si fonda sulla Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” di Papa Francesco “*per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*” dell’8 agosto 2013 e sulla Legge “*recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*”, n. XVIII dell’8 ottobre 2013 (“Legge n. XVIII”).

Il regime di vigilanza e regolamentazione è stabilito dai Titoli II e III della Legge n. XVIII, ai fini, rispettivamente, della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e prudenziali.

In attuazione del Titolo III della Legge n. XVIII, il Consiglio direttivo dell’Autorità di Informazione Finanziaria (“AIF”) ha approvato, nella seduta del 25 settembre 2014, il Regolamento n. 1 in materia di “*vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*” (“Regolamento n. 1”), entrato in vigore il 13 gennaio 2015.

L’attività di informazione (o *intelligence*) finanziaria è regolata dal Capo VIII del Titolo II della Legge n. XVIII.

### 1.2. QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO.

Per effetto della Legge n. V del 7 giugno 1929, nello Stato della Città del Vaticano vige un regime di natura pubblica nei settori economico, commerciale e professionale, incluso il settore finanziario.

Nello Stato, quindi, non è stabilito un libero mercato né sono svolte attività di natura privatistica.

In particolare, nello Stato è presente un limitato settore finanziario, vale a dire un settore, che comprende gli enti che svolgono attività finanziaria vigilati dall’Autorità di Informazione Finanziaria.

Il settore finanziario dello Stato della Città del Vaticano è di natura pubblica e *de facto* chiuso. All’interno dello Stato:

- (a) non esiste né un mercato finanziario [cioè mercati regolamentati, strutture commerciali multilaterali (“MTF”), né strutture di negoziazione organizzate (“OTF”)];
- (b) attualmente non vengono emessi strumenti di debito pubblico, strumenti di capitale, titoli o strumenti associati;
- (c) non sono presenti enti privati di natura assicurativa, istituti di denaro elettronico, società fiduciarie e società di investimento;
- (d) non sono presenti filiali, succursali e/o uffici di nessun soggetto finanziario estero.

### 1.3. VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (“GENERAL RISK ASSESSMENT”).

Nel 2015, il Comitato per la Sicurezza Finanziaria (“CoSiFi”) ha avviato un progetto di valutazione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo (“*Risk Assessment*”) per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, basandosi sulla metodologia e sul supporto tecnico della Banca mondiale.

Durante l’anno 2016, sono state coinvolte le Autorità e gli organi competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ai fini di una analisi condivisa delle potenziali minacce e vulnerabilità della giurisdizione.

L’AIF, in qualità di membro del CoSiFi, è incaricata del coordinamento del progetto.

#### **General Risk Assessment**

Il *General Risk Assessment* (“GRA”) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (“ML”) e del finanziamento del terrorismo (“FT”) è un processo volto ad identificare e analizzare le potenziali fonti e fattori di rischio per la giurisdizione sulla base della metodologia fornita dalla la Banca Mondiale: “Strumento nazionale di valutazione dei rischi per il riciclaggio di denaro e il terrorismo”.

Il processo GRA si basa su “due pilastri”:

- (a) identificazione e valutazione delle Minacce;
- (b) identificazione e valutazione delle Vulnerabilità.

#### Finalità.

Il fine del processo è duplice:

- (a) individuare e analizzare le principali fonti e fattori di rischio ML/TF, al fine di elaborare un piano d’azione per una più efficace allocazione per prevenire, mitigare e eliminare i potenziali rischi;
- (b) fornire indicazioni per la valutazione dei rischi del settore finanziario e la valutazione del rischio operativo per gli enti che svolgono attività di natura finanziaria.

#### Ambito.

L’ambito del processo di GRA è limitato alle attività e alle entità che ricadono sotto la giurisdizione diretta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

#### Autorità competente.

Il Comitato per la Sicurezza Finanziaria (“CoSiFi”) è l’Autorità competente per la definizione di criteri e procedure e per l’approvazione del *General Risk Assessment* e il suo regolare aggiornamento.

## 2. FUNZIONI ISTITUZIONALI.

### 2.1. FUNZIONI ISTITUZIONALI E STATUTO.

L'AIF è stata istituita da Papa Benedetto XVI con Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" "*per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*" del 30 dicembre 2010, riformata e consolidata da Papa Francesco con Lettera Apostolica in forma di "Motu Proprio" "*con la quale è approvato il nuovo statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria*" del 15 novembre 2013.

A norma dell'art. 2 dello Statuto l'AIF svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:

- (a) vigilanza e regolamentazione degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, ai fini, sia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sia prudenziali;
- (b) informazione (o *intelligence*) finanziaria.

L'AIF ha lo *status* di "Istituzione collegata con la Santa Sede", a norma degli artt. 186 e ss. della Costituzione Apostolica "*Pastor bonus*" del 28 giugno 1988 [art. 1 (1) dello Statuto], è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e ha sede nello Stato della Città del Vaticano [art. 1 (2) dello Statuto].

### 2.2. ORGANIZZAZIONE.

L'organizzazione dell'AIF è stabilita dallo Statuto approvato da Papa Francesco con "Motu Proprio" del 15 novembre 2013.

A norma dell'art. 3 (1), gli organi dell'AIF sono:

- (a) il Consiglio direttivo, che formula le linee di politica generale e le strategie fondamentali dell'Autorità;
- (b) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale e il potere di firma;
- (c) il Direttore, che dirige, organizza e supervisiona l'attività dell'Autorità, partecipa alle sedute del Comitato di Sicurezza Finanziaria ("CoSiFi") e alle delegazioni della Santa Sede presso gli organismi internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio direttivo è composto dai seguenti Membri: Dott.ssa Maria Bianca Farina (Italia), Dott. Marc Odendall (Svizzera), Dott. Joseph Yuvaray Pillay (Singapore) e Dott. Juan C. Zarate (Stati Uniti d'America).

Il Presidente è il Dott. René Brülhart (Svizzera).

Il Direttore è il Dott. Tommaso Di Ruzza (Italia).

A norma dell'art. 3 (2) dello Statuto, la struttura interna dell'AIF è suddivisa in due Uffici:

- (a) l'Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione;
- (b) l'Ufficio per l'Informazione Finanziaria.

La separazione dei due Uffici, garantita a norma dell'art. 3 (3) dello Statuto, è volta al rispetto della distinzione sul piano formale e funzionale dell'attività di vigilanza e regolamentazione da quella di informazione (o *intelligence*) finanziaria, che implicano anche canali diversi di collaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale. Entrambi gli Uffici rispondono al Direttore a garanzia di un efficace funzionamento e coordinamento interno.

#### **Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione**

Ufficio competente per l'esecuzione dei compiti stabiliti dagli Articoli 46 e 65 della Legge n. XVIII e dall'Articolo 2 (a) (b) dello Statuto.

L'Ufficio per la Vigilanza e la Regolamentazione è responsabile della:

- (a) vigilanza e regolamentazione ai fini prudenziali (ovvero: vigilanza sulla conformità al regime prudenziale stabilito dal Titolo III della Legge n. XVIII, dal Regolamento AIF n. 1 e dagli altri strumenti giuridici emanati dall'AIF; svolgimento ispezioni a distanza e *in loco* degli enti vigilati; regolamentazione ai fini prudenziali; cooperazione con Autorità di vigilanza estere);
- (b) vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ovvero: vigilanza sulla conformità al regime AML/CTF stabilito dal Titolo II della Legge n. XVIII e dagli altri strumenti giuridici emanati dalle Autorità competenti e dall'AIF; svolgimento di ispezioni a distanza e *in loco* degli enti vigilati; regolamentazione ai fini AML/CTF; cooperazione con Autorità di vigilanza estere).

#### **Ufficio per l'Informazione Finanziaria**

Ufficio competente per l'esecuzione dei compiti stabiliti dagli Articoli 48 della Legge n. XVIII e dall'Articolo 2 (c) dello Statuto.

L'Ufficio per l'Informazione Finanziaria:

- (a) riceve segnalazioni di attività sospette dagli enti controllati e dalle Autorità Pubbliche della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, nonché dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di valuta;
- (b) richiede documenti, dati e informazioni ai fini della prevenzione e della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
- (c) conduce analisi strategiche ed operative sulle segnalazioni di attività sospette, documenti, dati e informazioni ricevute, cooperando quando necessario con controparti interne ed internazionali;
- (d) elabora rapporti, in vista di una potenziale trasmissione all'Ufficio del Promotore di Giustizia, se esiste un motivo ragionevole per sospettare un'attività di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

### 2.3. ENTI SOTTOPOSTI A VIGILANZA.

Secondo quanto stabilito con il “Motu Proprio” di Papa Francesco dell’8 agosto 2013 (*supra* § 1.3.) in linea di principio tutti i Dicasteri della Curia Romana e gli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato della Città del Vaticano sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato in materia di:

- (a) misure per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- (b) misure contro i soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;
- (c) vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria.

Il Titolo III della Legge n. XVIII ed il Regolamento n. 1 introducono requisiti formali per le entità per essere autorizzate a svolgere professionalmente attività di natura da parte dell’AIF.

Nel 2016, l’unico ente sottoposto a vigilanza da parte dell’AIF è stato l’Istituto per le Opere di Religione (“IOR”).

#### 2.3.1. Istituto per le Opere di Religione (IOR).

Lo IOR è una Fondazione canonica pubblica<sup>4</sup>, il cui scopo è “di provvedere alla custodia e all’amministrazione di beni mobili e immobili trasferiti o assegnati all’Istituto da persone fisiche o giuridiche e destinate a opere di religione e di carità”<sup>5</sup>.

Secondo la politica della clientela adottata dal Consiglio di Sovrintendenza, lo IOR non è aperto ad un pubblico generico ed attualmente fornisce servizi finanziari alle seguenti categorie di persone fisiche e giuridiche: Chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica; Persone giuridiche registrate nello Stato della Città del Vaticano; Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica; Diocesi, parrocchie e altri enti della Chiesa Cattolica; Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede; Cause di Beatificazione e Canonizzazione; Legati; Organi e enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano ed istituzioni connesse, incluse le Nunziature Apostoliche e le Delegazioni; Dipendenti (e pensionati) della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; Diplomatici accreditati presso la Santa Sede.

Lo IOR non ha filiali o uffici presso giurisdizioni o territori esteri, e non svolge attività finanziaria in giurisdizioni o territori esteri, compresa la promozione di servizi finanziari.

Lo IOR è sottoposto alla piena ed esclusiva vigilanza da parte dell’AIF.

<sup>4</sup> Cfr. “*Chirographus in civitate vaticana institutum caritatis religionisque operibus tutandis conditur*” di Papa Pio XII del 27 giugno 1942.

<sup>5</sup> Cfr. Art. 2 del “*Chirographus con il quale viene data nuova configurazione all’Istituto per le Opere di Religione*” di Papa Giovanni Paolo II dell’1 marzo 1990.

#### 2.4. COLLABORAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO INTERNO ED INTERNAZIONALE.

A norma dell'art. 69 (a) (b) della Legge n. XVIII, l'AIF collabora e scambia informazioni con le Autorità della Santa Sede e dello Stato (che forniscono all'AIF i documenti, i dati e le informazioni rilevanti) e, sulla base di protocolli d'intesa, con le sue controparti estere.

In qualità di Autorità di Vigilanza, l'AIF ha stabilito rapporti bilaterali con controparti di giurisdizioni estere rilevanti per la Santa Sede. Data la situazione geografica dello Stato della Città del Vaticano e la peculiarità del suo limitato sistema finanziario, inoltre, sono stati stabiliti contatti con le Autorità di Vigilanza di diversi paesi, anche in vista della formalizzazione di una cooperazione basata sulla reciprocità e in linea con le norme internazionali condivise.

In qualità di Unità di Informazione Finanziaria, l'AIF ha stabilito relazioni significative a livello bilaterale e multilaterale, data la proiezione universale delle attività dell'ente vigilato e la sua esposizione a rischi di origine internazionale. Sul piano multilaterale, in particolare, l'AIF ha assunto un ruolo progressivamente più attivo nell'ambito del *Gruppo Egmont*<sup>6</sup> a partire dalla sua ammissione nel 2013.

---

<sup>6</sup> Il *Gruppo Egmont* è il forum globale che riunisce le Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") di 152 Paesi e giurisdizioni. Il *Gruppo Egmont* fornisce una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni e dati di *intelligence* finanziaria per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

### 3. PRINCIPALI ATTIVITÀ.

#### 3.1. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA.

L'anno 2016 è stato caratterizzato da un continuo incremento delle attività di vigilanza e regolamentazione, in particolare nell'ambito della vigilanza prudenziale.

Il Regolamento n. 1, entrato in vigore il 13 gennaio 2015, ha stabilito un sistema di vigilanza prudenziale specifico per il settore finanziario dello Stato della Città del Vaticano, concedendo un periodo transitorio di 365 giorni all'ente vigilato per l'adempimento di tutti i requisiti previsti.

Il 13 gennaio 2016, in conformità all'art. 121 (3) del Regolamento n. 1, è terminato il periodo transitorio per attuare i requisiti stabiliti dal nuovo quadro normativo.

Nel corso del 2016, nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 65 della Legge n. XVIII e dall'art. 2 (a) dello Statuto, le attività dell'Ufficio di Vigilanza e Regolamentazione sono state caratterizzate da cinque principali direttrici:

- (a) rafforzamento della stabilità del settore finanziario;
- (b) rafforzamento dell'integrità del settore finanziario;
- (c) definizione di norme contabili dettagliate per il settore finanziario;
- (d) supervisione dei requisiti di competenza e onorabilità;
- (e) rafforzamento dei requisiti di segnalazione statistica per il settore finanziario.

Nello stesso anno, nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 46 della Legge n. XVIII e dall'art. 2 (b) dello Statuto, le attività dell'Ufficio di Vigilanza e Regolamentazione sono state dedicate principalmente al monitoraggio delle relazioni tra l'ente vigilato e gli istituti finanziari stranieri.

##### 3.1.1. *Vigilanza ai fini prudenziali.*

Nel 2016, la vigilanza ai fini prudenziali si è concentrata sulle seguenti aree principali.

##### (a) Stabilità del settore finanziario.

Il quadro normativo prudenziale vaticano stabilisce stringenti requisiti patrimoniali per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, come l'equivalenza tra il patrimonio netto (costituito da capitale di base e capitale supplementare)<sup>7</sup> e il patrimonio di vigilanza<sup>8</sup>, nonché una coerente proporzionalità tra il patrimonio di vigilanza e le attività finanziarie svolte, e i potenziali rischi ad esse associati<sup>9</sup>.

<sup>7</sup>Cfr. Art. 3 (12) del Regolamento n. 1.

<sup>8</sup>Cfr. Art. 3 (54) del Regolamento n. 1.

<sup>9</sup>Cfr. Art. 57 (1) del Regolamento n. 1.

Tenuto conto della natura e della missione dell'ente vigilato e in vista del rafforzamento della stabilità del settore finanziario e della riduzione dei possibili rischi, l'AIF ha fornito indicazioni sui criteri da seguire per l'allocazione del patrimonio netto, al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto dal Regolamento n. 1.

In particolare, oltre alla disposizione in base alla quale il capitale dell'ente vigilato debba essere interamente versato e non possa essere ridotto o distribuito (salvo nel caso di cessazione o liquidazione dell'ente vigilato), l'AIF ha stabilito che tutto il capitale sia investito solo in liquidità e obbligazioni con merito di credito elevato emesse da enti sovranazionali e da Governi stranieri.

#### (b) Integrità del settore finanziario.

Come parte delle proprie responsabilità, l'AIF esamina se un'attività finanziaria richieda un'autorizzazione ai sensi delle leggi in base alle quali le sono attribuite funzioni di vigilanza<sup>10</sup>. Le entità già autorizzate ad effettuare alcune attività finanziarie nello Stato della Città del Vaticano possono svolgere ulteriori attività finanziarie qualora dispongano di una formale autorizzazione in tal senso.

Il Regolamento n. 1 fornisce il quadro generale dei requisiti per l'autorizzazione, così come dei criteri per l'organizzazione e prudenziali, ai fini dello svolgimento in maniera professionale di un'attività di natura finanziaria.

Allo stesso tempo, alcune attività finanziarie necessitano di un particolare controllo, soprattutto qualora siano connesse a schemi di gestione collettiva dei portafogli di investimento sempre più diffusi nei mercati finanziari in risposta alla crescente domanda degli investitori.

Per questi motivi, l'AIF ha rivolto una particolare attenzione agli strumenti di investimento più comuni e richiesti in tale ambito e ha emanato la Circolare in materia di "*Svolgimento professionale di attività di gestione collettiva del risparmio tramite 'fondi pensione' istituiti all'interno degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*" del 5 febbraio 2016.

Nel 2016, l'AIF non ha ricevuto richieste di autorizzazione per i servizi collettivi di gestione patrimoniale tramite fondi pensione.

#### (c) Regole di contabilità per il settore finanziario.

In linea con il regime *ad hoc* adottato il 19 dicembre 2014 dal Comitato Misto per l'attuazione dell'Accordo Monetario del 17 dicembre 2009 tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano, l'AIF ha emanato la Circolare in materia di "*Redazione del bilancio annuale e del bilancio consolidato degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*" del 15 dicembre 2016.

La Circolare recepisce le disposizioni rilevanti e applicabili della Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986, "*relativa ai conti annuali e conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari*" come modificata e della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 "*relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese*", nonché le rilevanti e applicabili disposizioni stabilite dalle fonti giuridiche europee in materia di *International Accounting Standards* ("IAS") e *International Financial Reporting Standards* ("IFRS").

---

<sup>10</sup> Cfr. Art. 54 della Legge n. XVIII e Artt. 4-7 del Regolamento n. 1.



La Circolare, che stabilisce per la prima volta una serie completa di regole contabili per gli enti che svolgono professionalmente attività finanziarie nello Stato della Città del Vaticano, è divenuta giuridicamente vincolante e sarà pienamente applicata nel bilancio del 2016 dell'ente vigilato.

(d) Vigilanza sui requisiti di competenza e onorabilità.

Nell'ambito delle proprie responsabilità, l'AIF verifica se le persone proposte per ricoprire incarichi di rilievo (alta dirigenza e dirigenza) e per le funzioni rilevanti degli enti vigilati dispongano dei necessari requisiti di competenza ed onorabilità<sup>11</sup>.

Durante l'anno 2016, l'AIF ha effettuato le valutazioni necessarie, conformemente alle disposizioni degli artt. 18-20 del Regolamento n. 1 per posizioni e funzioni rilevanti dell'ente vigilato.

(e) Requisiti di segnalazione statistica.

Secondo quanto stabilito dal quadro regolamentare vigente in materia prudenziale, gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria sono tenuti a comunicare all'AIF, su base periodica, i dati sull'adeguatezza patrimoniale (ad esempio: l'ammontare del patrimonio di vigilanza) e sui coefficienti di liquidità (ad esempio: l'indice di copertura della liquidità e il coefficiente dei fondi di approvvigionamento stabili)<sup>12</sup>.

In linea con il regime *ad hoc* adottato il 19 dicembre 2014 dal Comitato Misto per l'attuazione dell'Accordo Monetario del 17 dicembre 2009 tra l'Unione Europea e lo Stato della Città del Vaticano, l'AIF ha emanato le due seguenti Circolari.

(i) Circolare in materia di “*Statistiche monetarie e finanziaria degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria*” del 29 dicembre 2016.

La Circolare traspone nel quadro regolamentare vaticano le disposizioni rilevanti e applicabili dell'Indirizzo BCE/2013/24 della Banca Centrale Europea del 25 luglio 2013 “*relativo agli obblighi di segnalazione statistica della BCE nel settore dei conti finanziari trimestrali*”, come modificato, del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 “*relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie*” e dell'Indirizzo BCE/2014/15 della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2014 “*relativo alle statistiche monetarie e finanziarie*”.

(ii) Circolare in materia di “*Tassi di interesse applicati dagli enti che svolgono professionalmente di natura finanziaria*” del 29 dicembre 2016.

La Circolare traspone nel quadro regolamentare vaticano le disposizioni rilevanti ed applicabili del Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca Centrale Europea del 24 settembre 2013 “*relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie*” e dell'Indirizzo BCE/2014/15 della Banca Centrale Europea del 4 aprile 2014 “*relativo alle statistiche monetarie e finanziarie*”.

La prima relazione statistica è prevista per la fine del primo trimestre dell'anno 2017.

<sup>11</sup> Cfr. Art. 61 della Legge n. XVIII e Artt. 18-20 del Regolamento n. 1.

<sup>12</sup> Cfr. Art. 62 e Art. 115 del Regolamento n. 1.

### 3.1.2. *Vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.*

Nel 2016, la vigilanza ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si è concentrata principalmente sulle seguenti aree.

#### (a) Approccio basato sul rischio.

L'art. 22 della Legge n. XVIII stabilisce il principio dell'approccio basato sul rischio per gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

Gli enti vigilati devono rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionale ai rischi connessi alla categoria, al paese o area geografica della controparte e alla tipologia di relazione, prodotto o servizio, operazione o transazione o canale di distribuzione.

#### (b) Supervisione delle relazioni tra gli enti vigilati e le istituzioni finanziarie estere.

La situazione geografica unica dello Stato della Città del Vaticano e le attività svolte dagli enti vigilati implicano la necessità di stabilire relazioni con gli intermediari finanziari esteri.

L'AIF ha monitorato tali rapporti al fine di garantire la piena conformità con il quadro regolamentare vaticano che impone agli enti vigilati l'obbligo di raccogliere informazioni sufficienti sull'istituzione finanziaria estera al fine di comprendere pienamente la natura delle sue attività e determinare la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è sottoposta, nonché di valutare i controlli in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicati.

### 3.1.3. *Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.*

L'AIF collabora e scambia informazioni con le Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, sulla base di protocolli d'intesa, con le sue controparti estere.

Nel 2016, l'AIF ha siglato Protocolli d'intesa con le Autorità di vigilanza di Brasile ("*Conselho de Controle de Atividades Financeiras*"), Italia ("*Banca d'Italia*") e Polonia ("*Komisja Nadzoru Finansowego*").

Attualmente, l'AIF intrattiene relazioni di natura istituzionale con le autorità di vigilanza di 6 Paesi: Brasile, Germania, Italia, Lussemburgo, Polonia e Stati Uniti d'America.

Nel 2016 l'AIF ha avuto 11 scambi di informazioni internazionali.

Il grado di collaborazione fornito da controparti straniere è stato positivo.

### 3.2. INFORMAZIONE (O INTELLIGENCE) FINANZIARIA.

L'attività di informazione finanziaria dell'AIF si articola in tre fasi fondamentali:

- (i) raccolta delle Segnalazioni di Attività Sospette (“SAS”);
- (ii) analisi, a livello operativo e strategico, delle segnalazioni ricevute;
- (iii) trasmissione di rapporti all'Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi in cui vi siano fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo, o siano in corso, attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

#### 3.2.1. Raccolta delle Segnalazioni di Attività Sospette.

Il cardine dell'attività di informazione (o *intelligence*) finanziaria è la ricezione delle segnalazioni di attività sospette.

A norma dell'art. 40 (1) della Legge n. XVIII gli enti vigilati inviano una SAS all'AIF:

- (i) qualora sospettino, o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche siano i proventi di attività criminose, oppure siano collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo;
- (ii) in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.

Inoltre, l'art. 40 (2) della Legge n. XVIII stabilisce un dovere di segnalazione di SAS all'AIF anche in capo alle competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano nei casi previsti al medesimo art. 40 (1).

Il numero di SAS ricevute nel 2016 è di 207 (rispetto a 544 nel 2015): 192 da soggetti vigilati, 8 da Autorità della Santa Sede e Stato della Città del Vaticano e 7 da altri enti.

Il numero di SAS dei diversi soggetti segnalanti è diminuito rispetto al 2015, anno in cui si è registrato un picco. Il numero delle SAS è stato comunque superiore a quello registrato negli anni precedenti al 2015, indice di una sempre maggiore ed efficace attuazione dei requisiti di segnalazione da parte degli enti vigilati.

### 3.2.2. *Analisi delle Segnalazioni.*

L'analisi delle segnalazioni si svolge su due livelli:

- (i) livello operativo (utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili per identificare obiettivi specifici, seguire il percorso di operazioni e di transazioni, per stabilire i legami tra i suddetti obiettivi e gli eventuali proventi di reato);
- (ii) livello strategico (utilizzando documenti, dati e informazioni disponibili o ottenibili, per implicazioni più generali anche in relazione all'evoluzione e alla tendenza dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).

A norma dell'art. 50 (a) (b) della Legge n. XVIII, ai fini dell'analisi, l'AIF è dotata del potere di accedere in maniera tempestiva a tutte le informazioni di natura finanziaria, amministrativa e investigativa rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incluse tutte le informazioni possedute dai soggetti segnalanti e dalle persone giuridiche con sede o iscritte nei registri tenuti presso lo Stato della Città del Vaticano.

Sullo sfondo delle SAS inviate dai soggetti segnalanti nel 2016 si registra un incremento della complessità dei potenziali schemi di riciclaggio, con la conseguente necessità di più approfondite e ampie analisi e cooperazione con controparti estere.

In tale contesto, l'AIF ha potenziato le proprie strutture tecnologiche e sistemi di sicurezza informatica al fine di garantire l'integrità, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e dei dati elaborati e memorizzati.

Inoltre, l'AIF ha siglato un accordo con l'*Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine* ("UNODC") per l'utilizzo del software *goAML*.

### 3.2.3. *Misure preventive.*

A norma dell'art. 48 della Legge n. XVIII, l'AIF:

- (a) "sospende l'esecuzione, fino a cinque giorni lavorativi, di transazioni e operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché ogni altra operazione o transazione collegata, inclusa ogni movimentazione di fondi, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria" [art. 48 (j)];
- (b) "adotta il blocco preventivo dei conti correnti, fondi e altre risorse economiche, fino a cinque giorni lavorativi, in caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, qualora ciò non ostacoli l'attività investigativa e giudiziaria" [art. 48 (k)].

Nel 2016 l'AIF ha disposto 4 sospensioni di transazioni e operazioni (per un totale di 2.113.838,55 Euro) e 1 blocco preventivo (per un totale di 1.550.199,45 Euro).

### 3.2.4. *Attività in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.*

A norma dell'art. 71 (1) della Legge n. XVIII, il Presidente del Governatorato, sentita la Segreteria di Stato, approva e aggiorna periodicamente, con propria Ordinanza, una lista recante i nominativi dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) in relazione ai quali sussista fondato motivo di ritenere che minaccino la pace e la sicurezza internazionali.

Nel redigere la lista, il Presidente del Governatorato esamina le designazioni fatte dai competenti organi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e degli altri Stati.

In questo ambito, secondo quanto stabilito dalla Legge n. XVIII, l'AIF è l'autorità competente per la comunicazione delle liste e i loro aggiornamenti agli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria [art. 71 (3)], incluse la proposta di iscrizione e rimozione nella lista promulgata dal Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano [artt. 72 (3) e 73 (2)] e l'adozione di misure cautelari [art. 76 (1) (2)].

Inoltre, a norma dell'art. 75 (2) della medesima Legge, l'AIF ha il potere di ordinare agli enti vigilati il blocco preventivo:

- (a) dei fondi o altre risorse economiche di proprietà, posseduti, controllati o detenuti, in maniera esclusiva o congiunta, diretta o indiretta, dai soggetti iscritti nella lista;
- (b) dei frutti e dei profitti generati dai o altre risorse economiche di cui al punto precedente;
- (c) dei fondi o altre risorse economiche posseduti o controllati da altre soggetti, persone fisiche o enti, in nome, per conto o in favore dei soggetti iscritti nella lista.

Nel 2016, il Presidente del Governatorato ha emanato 29 Ordinanze per l'aggiornamento della lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche sulla base delle Risoluzioni rilevanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Contestualmente, l'AIF ha pubblicato l'elenco delle Ordinanze sul suo sito internet, comunicandole agli enti vigilati e disponendo il blocco preventivo dei beni e delle risorse economiche eventualmente riconducibili ai soggetti iscritti nella lista.

### 3.2.5. *Trasmissione di Rapporti all'Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.*

Se vi sono fondati motivi per sospettare che abbiano avuto luogo, o siano in corso, attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l'AIF trasmette Rapporti all'Ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

Nel 2016, l'AIF ha trasmesso 22 rapporti su potenziali casi di riciclaggio all'Ufficio del Promotore di Giustizia (su 207 SAS ricevute) rispetto a 17 rapporti trasmessi nel 2015 (su 544 SAS ricevute). I principali potenziali reati presupposto identificati sono la truffa, inclusa la grave evasione fiscale, l'appropriazione indebita e la corruzione. Nella stragrande maggioranza dei potenziali reati sono coinvolti cittadini esteri per condotte tenute in giurisdizioni estere.

### 3.2.6. *Collaborazione e scambio di informazioni a livello interno e internazionale.*

A norma dell'art. 69 (a) (b) della Legge n. XVIII l'AIF collabora e scambia informazioni con le Autorità della Santa Sede e dello Stato, e con le Autorità analoghe di altri Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli d'intesa.

A livello interno, nel 2016 l'AIF ha avuto scambi di informazioni in 72 casi con altre competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato.

A livello internazionale, nel 2016 l'AIF ha sottoscritto 5 Protocolli di Intesa con le seguenti controparti: Austria-FIU, Brazil-COAF, Canada-FINTRAC, Panama-UAF e Russia-FSFM per un totale di 32 Protocolli di intesa sottoscritti tra il 2011 and 2016<sup>13</sup>.

Inoltre, l'adesione dell'AIF nel *Gruppo Egmont* consente all'AIF di interagire con Unità di Informazione Finanziaria di 152 Paesi e giurisdizioni.

Più nel dettaglio, nel 2016 l'AIF ha avuto 837 scambi di informazioni a livello internazionale, di cui 721 su richiesta dell'AIF e 116 su richiesta di controparti estere (con un incremento del 220% negli scambi in informazione internazionali).

Il principale vettore dell'incremento delle casistiche legate alla cooperazione internazionale e allo scambio di informazioni è rinvenibile da un lato nell'approccio preventivo e propositivo adottato dall'AIF livello internazionale e dall'altro nell'aumento delle controparti e infine la natura sofisticata degli schemi sottostanti ai casi analizzati a livello operativo e strategico, che coinvolgono diversi soggetti e giurisdizioni straniere.

## 3.3. ULTERIORI ATTIVITÀ SVOLTE A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE.

### 3.3.1. *Raccolta e analisi delle dichiarazioni di trasporto transfrontaliero di denaro contante.*

A norma dell'art. 81 della Legge n. XVIII, chiunque effettua un trasporto transfrontaliero di denaro contante (o beni mobili equivalenti), in entrata o in uscita dallo Stato, per un importo pari o superiore a 10.000 euro, è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta presso gli uffici del Corpo della Gendarmeria Vaticana o presso gli uffici autorizzati dall'AIF. Una copia della dichiarazione è inoltrata entro 24 ore all'AIF.

Nel 2016, sono state raccolte 380 dichiarazioni in entrata per un totale di 9.642.657,58 Euro (rispetto alle 367 dichiarazioni in entrata per un totale di 9.697.570,61 Euro nel 2015) e 1.357 dichiarazioni in uscita per un totale di 23.956.122,58 Euro (rispetto alle 1.196 dichiarazioni in uscita per un totale di 24.122.412,23 Euro nel 2015).

I dati mostrano una progressiva diminuzione e stabilizzazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante, sia in entrata che in uscita. La situazione conferma la tendenza registrata nel periodo 2013-2015, a seguito del consolidamento del quadro istituzionale e giuridico interno dello Stato e del rafforzamento dei controlli e del monitoraggio dei flussi di denaro contante.

<sup>13</sup> In ordine alfabetico: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cipro, Cuba, Federazione Russa, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Panama, Paraguay, Peru, Polonia, Principato di Monaco, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svizzera, Stati Uniti d'America, Ungheria.

### 3.3.2. Attività in ambito fiscale.

Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l'Accordo tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America ai fini della conformità e dello scambio di informazioni fiscali ai sensi del “*Foreign Account Tax Compliance Act*” (“FATCA”).

In tale contesto, il 10 novembre 2015 l'AIF e la Segreteria per l'Economia (individuata come l'Autorità competente per l'esecuzione delle attività operative previste dal predetto Accordo) hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa, attraverso il quale l'AIF è stata delegata a svolgere le attività di controllo del processo adottato dall'ente vigilato per raccogliere e valutare i dati e le informazioni richieste per la conformità con il FATCA.

Nel 2016, l'AIF ha monitorato la conformità dell'ente vigilato ai requisiti stabiliti dalla Segreteria per l'Economia, senza rilevare eventuali problemi critici.

### 3.3.3. Altre attività a livello internazionale.

L'AIF ha partecipato agli “*Egmont Group Meetings*” che si sono svolti nel Principato di Monaco (31 gennaio-5 febbraio 2016) e agli “*International Exchange Working Groups Meetings*” che si sono svolti a Parigi (20-21 ottobre 2016).

L'AIF ha preso inoltre parte alla Delegazione della Santa Sede nella 50° riunione (12-15 aprile 2016), nella 51° riunione (27-29 settembre 2016) e nella 52° riunione (6-9 dicembre 2016) del *Comitato degli Esperti sulla valutazione delle misure per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo* (“MONEYVAL”) presso il Consiglio d'Europa.





**PARTE II**

STATISTICHE



**1. VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE.**

<b>Collaborazione a livello internazionale</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Richieste <i>ad</i> Autorità estere	0	0	0	2	10	11
Richieste <i>da</i> Autorità estere	0	0	0	2	2	0
<b>Totale</b>				<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

**2. INFORMAZIONE (O INTELLIGENCE) FINANZIARIA.**

<b>Segnalazioni di Attività Sospette</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Numero di segnalazioni	1	6	202	147	544	207
Soggetti vigilati	1	5	193	141	537	192
Autorità S. Sede/SCV		1	5	4	6	8
Altri enti			4	2	1	7

<b>Misure preventive</b>	<b>2014 Numero provvedimenti</b>	<b>2014 Ammontare</b>	<b>2015 Numero provvedimenti</b>	<b>2015 Ammontare</b>	<b>2016 Numero provvedimenti</b>	<b>2016 Ammontare</b>
Sospensione di transazioni ed operazioni	3	€ 561.574,89	8	€ 8.262.565,42 \$ 1.714.800	4	€ 2.113.838,55
Blocco di conti correnti, fondi ed altre risorse economiche			4	€ 7.051.422,42 \$ 654.800	1	€ 1.550.199,45

<b>Collaborazione a livello interno</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Scambio di informazioni con Autorità interne	1	2	11	41	108	72

Rapporti all'Ufficio del Promotore di Giustizia	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	0	2	8	7	17	22

Collaborazione a livello internazionale	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Richieste <i>ad</i> Autorità estere	1	1	28	20	199	721
Richieste <i>da</i> Autorità estere	7	3	53	93	181	116
Totale	8	4	81	113	380	837

### 3. RACCOLTA E ANALISI DELLE DICHIARAZIONI DI TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE.

Dichiarazioni	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(Aprile)					
Numero delle dichiarazioni <i>in entrata</i>	658	598	550	429	367	380
Numero delle dichiarazioni <i>in uscita</i>	1.894	1.782	1.557	1.111	1.196	1.357
Totale	<b>2.552</b>	<b>2.380</b>	<b>2.107</b>	<b>1.540</b>	<b>1.563</b>	<b>1.737</b>



